



Riforma fiscale non più rinviabile stimolo alla crescita

Il Paese ha senz'altro bisogno di una vera riforma fiscale che riduca la tassazione sui fattori della produzione e semplifichi il sistema. Bene quindi aver posto lo stimolo alla crescita come principio generale della riforma fiscale approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Ci auguriamo che, insieme alla semplificazione del sistema tributario, siano le linee guida dei Decreti legislativi attuativi della riforma". Questo l'auspicio espresso da Confartigianato dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo di legge delega sulla Riforma fiscale.

Il Parlamento saprà senz'altro arricchire di contenuti il testo normativo sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari Finanze di Camera e Senato nel documento conclusivo dei lavori dell'indagine conoscitiva che ha visto il contributo di gran parte degli attori della fiscalità del nostro Paese. In particolare, sulla base del documento conclusivo, Confartigianato auspica che il Parlamento inserisca fra i principi di delega la necessità di conservare, nell'ambito di un siste-

ma duale, l'attuale regime forfetario e confida che siano ricomprese, tra i principi di semplificazione, le nuove modalità di rateazione delle imposte dirette indicate dalle Commissioni. Confartigianato valuta positivamente il riconoscimento della necessità di giungere ad una modalità di tassazione del reddito d'impresa neutrale rispetto alla forma giuridica, come pure l'indicazione di ridurre gradualmente le aliquote medie dell'IRPEF e l'avvicinamento, nella tassazione del reddito d'impresa, tra valori civilistici e fiscali che non può, però, essere limitato ai soli soggetti IRES. Ci saremmo aspettati in sede di riforma un'attenzione alla fiscalità degli immobili strumentali utilizzati dalle imprese, tassati, spesso, con l'IMU alla stregua delle seconde case. Resta aperto il nodo delle risorse, la riforma deve porsi anche l'ambizioso obiettivo di portare la nostra pressione fiscale in linea con quella media degli altri Paesi europei e senza adeguate coperture, rispetto a quelle già previste, non vorremmo che molti dei principi di delega siano destinati a restare lettera morta.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Mercoledì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Venerdì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Sabato	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 12.00

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:	
<i>Delega per la riforma fiscale</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro:	
<i>Ticket di licenziamento chiarimenti Inps</i>	da pag. 8
Credito: I tassi del mese di ottobre	da pag. 9
Categorie e Mercato:	
<i>Focus sull'autoriparazione</i>	da pag. 10

Delega per la riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021 ha approvato i principi e i criteri direttivi generali per i decreti legislativi di attuazione, da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Le linee guida per la riscrittura della tassazione nazionale nei dieci articoli che compongono il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale. C'è anche la delega per semplificare la codificazione in materia tributaria.

Art. 1 - Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale

La riforma andrà attuata tramite uno o più decreti legislativi, che il Governo dovrà emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. A tal fine, sono dettati quattro principi fondamentali: stimolo alla crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del cuneo fiscale; razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione di micro-tributi; salvaguardia del principio costituzionale della progressività del sistema tributario; riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.

Art. 2 - Modifiche del sistema nazionale della riscossione

Con l'obiettivo di rendere più efficiente e semplice il sistema nazionale della riscossione, i compiti ora in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto attualmente deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, saranno trasferiti all'Agenzia delle entrate, soggetto titolare della funzione della riscossione. Andrà rivisto anche l'attuale meccanismo di remunerazione dell'agente (aggio).

Art. 3 - Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi

Due i concetti ispiratori per la "manutenzione" della tassazione sui redditi prodotti dalle persone fisiche: progressiva evoluzione verso un modello duale (redditi da capitale e redditi da lavoro) e revisione generalizzata dell'Irpef nel rispetto del principio costituzionale di progressività. Previste, a tal fine, una medesima aliquota proporzionale per tutti i redditi provenienti dall'impiego di capitale, anche nel mercato immobiliare, e la riduzione sia delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef sia delle variazioni eccessive delle aliquote marginali.

Tra le "cose" da fare, anche il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda ("tax expenditures" o "spese fiscali"), in base alla loro finalità e agli effetti sull'equità, nonché l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, facendo attenzione a non generare spazi per l'elusione dell'imposta.

Art. 4 - Revisione dell'Ires e della tassazione del reddito di impresa

Per quanto riguarda l'Ires e, più in generale, la tassazione del reddito d'impresa, il sistema dovrà essere modificato in modo tale da risultare allineato a quello duale previsto per l'imposizione personale. Per semplificare il funzionamento della tassazione societaria e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, andrà rafforzato il processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare riguardo alla disciplina degli ammortamenti e delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate al conto economico per determinare il reddito imponibile. Tra gli obiettivi c'è anche quello di garantire una tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, per evitare che il fisco condizioni in maniera distorsiva la scelta della forma organizzativa e giuridica dell'attività.

Art. 5 - Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette

In riferimento al capitolo imposte indirette, la legge delega punta a razionalizzare il meccanismo dell'Iva, intervenendo in particolare sul numero e sui livelli delle aliquote per semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta nonché contrastarne l'erosione e l'evasione, nonché a riordinare il sistema delle accise sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, allo scopo di favorire la riduzione delle emissioni di gas determinanti modificazioni climatiche e promuovere l'impiego di fonti rinnovabili ed ecocompatibili.

Art. 6 - Graduale superamento dell'Irap

Due indicazioni di massima, senza dettagli, in materia di imposta regionale sulle attività produttive: il tributo, seppur gradualmente, è destinato a scomparire; in ogni caso, l'intervento dovrà garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Art. 7 - Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati

La riforma del Catasto prevede la predisposizio-

ne di strumenti per facilitare e accelerare il corretto classamento di immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, di terreni edificabili accatastati come agricoli nonché di immobili abusivi; a tal fine, andranno individuati incentivi e forme di valorizzazione per le attività di accertamento svolte dai Comuni in quest'ambito.

Inoltre, a partire dal 2026, a ciascuna unità immobiliare dovranno essere attribuiti, oltre alla rendita catastale, anche un valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori di mercato, stabilendo altresì un successivo meccanismo di adeguamento periodico, comunque non al di sopra del valore di mercato. Tali dati non saranno utilizzati per determinare la base imponibile dei tributi la cui applicazione si basa sulle risultanze catastali. Per gli immobili di interesse storico o artistico, andranno attribuite specifiche riduzioni in considerazione dei pesanti oneri di manutenzione e conservazione e dei vincoli legislativi che gravano su di essi in materia di destinazione, utilizzo, circolazione giuridica e restauro.

Art. 8 - Revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef

Prevista, a invarianza di gettito, la sostituzione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef con una sovrainposta sull'Irpef.

In ambito Imu, il gettito derivante dagli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D non sarà più ripartito tra Stato e Comuni: l'intero importo andrà all'ente locale competente.

Art. 9 - Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria

Una volta attuata la riforma fiscale, il Governo dovrà mettere mano anche alla sistemazione delle norme tributarie. Diversi i principi da seguire: organizzare le regole per settori omogenei; coordinare le disposizioni vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa Ue; assicurare unicità, completezza, chiarezza e semplicità della disciplina relativa a ogni settore; aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; indicare esplicitamente le norme da abrogare.

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione della riforma fiscale sono disponibili 2 miliardi di euro per il 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023. Se uno o più decreti attuativi

dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, la loro emanazione potrà avvenire solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti recanti la necessaria copertura finanziaria ovvero si potrà ricorrere alla compensazione con le risorse provenienti da altri decreti attuativi della delega, già presentati.

Le modifiche al codice della crisi d'impresa e le proposte di Confartigianato

Il decreto legge su crisi d'impresa e risanamento aziendale, all'esame del Parlamento, per la sua conversione adatta, opportunamente, la disciplina della crisi d'impresa all'attuale scenario economico fortemente condizionato da ormai quasi due anni di pandemia.

La Confederazione apprezza il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore di molte norme del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e il rinvio al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Tuttavia, sarebbe opportuno prorogare al 30 aprile 2023 anche l'obbligo di nomina dell'organo di controllo da parte delle srl affinché sia insediato prima dell'entrata in vigore del Titolo II del Codice della crisi (previsto per il 30 dicembre 2023) e quindi le imprese possano dare attuazione al nuovo sistema di allerta in esso previsto.

Confartigianato apprezza anche la nuova procedura negoziale prevista dal decreto legge e finalizzata a consentire alle imprese, che presentano segnali di difficoltà non ancora concretizzati in una crisi vera e propria, di intervenire prontamente e riassetare la situazione. Il grande pregio di questa procedura consiste nella sua natura esclusivamente negoziale, agile, in linea con le norme europee e volontaria, senza ingerenze esterne o addirittura giurisdizionali: l'imprenditore, infatti, rimane in ogni fase il dominus della propria impresa, affiancato soltanto dalla figura dell'esperto che opera come 'facilitatore'. Confartigianato auspica che la nuova procedura della composizione negoziale della crisi sostituisca definitivamente la procedura presso l'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) che è più complessa, onerosa, burocratica e vincolante per l'imprenditore. Nel corso dell'audizione sono stati proposti interventi emendativi fra l'altro, modifiche al sistema premiale, alle modalità di nomina della Commissione chiamata a designare l'esperto e la possibilità di chiedere una valutazione sull'operato dell'esperto stesso.

Fondo per attività chiuse

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, è stato infatti pubblicato il decreto 9 settembre 2021 che individua i soggetti beneficiari, l'elenco delle attività che hanno diritto al contributo l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione. Per il concreto avvio mancano ancora alcuni tasselli.

Il regime di aiuti dovrà essere infatti approvato dalla Commissione europea. Dopodiché il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento dovrà definire le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per l'accesso ai contributi e gli elementi da dichiarare nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari si possono dividere in due categorie.

- ➔ Nella prima rientrano i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021), svolgevano, come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate), un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili".
- ➔ La seconda categoria comprende i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2021) svolgevano come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate), una delle 27 attività individuate con i codici Ateco 2007 elencati nell'allegato al decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 19/2020, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Condizioni ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, alla data di presentazione dell'istanza, i soggetti devono:

- ➔ essere titolari di partita IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 105/2021), ovvero, per i soggetti rientranti nella seconda categoria, prima della data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore D.L. n. 73/2021);
- ➔ essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- ➔ non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Soggetti esclusi

Esclusi dai contributi:

- ➔ gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- ➔ gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Contributi

Il contributo varia a seconda del soggetto beneficiario.

Per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10), titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021, il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Per gli altri soggetti (titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021) l'importo del beneficio dipende dai ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta 2019. In particolare, l'aiuto è pari a:

- ➔ 3.000 euro nel caso di ricavi e compensi fino a 400.000 euro, compresi i richiedenti di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero;
- ➔ 7.500 euro nel caso di ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- ➔ 12.000 euro nel caso di ricavi e compensi superiori a un milione di euro.

Qualora la dotazione finanziaria al netto dei 20 milioni di euro riservati alle discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10), titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino

a un importo di 3.000 euro, l'Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il contributo:

- ➔ sarà corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza;
- ➔ non concorre alla formazione del reddito e dell'I-RAP, né rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Domande

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare (direttamente o tramite intermediario delegato), esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di effettuazione dell'istanza saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Codici Ateco delle attività economiche ammesse al Fondo

Codice ATECO	Descrizione
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi
93.13	Gestione di palestre
93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

Nuove regole per l'emissione delle note di variazione Iva

Il decreto "Sostegni-bis" (Decreto-legge n. 73/2021, articolo 18) ha introdotto modifiche all'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di note di variazioni IVA.

Si ricorda che l'articolo 26, comma 2, prevede la possibilità di rettificare in diminuzione l'imponibile e l'imposta sul valore aggiunto in determinati e tassativi casi.

Prima delle avvenute modifiche apportate dal citato articolo 18, l'emissione di note di variazione IVA in diminuzione, dell'imponibile e/o dell'imposta, disciplinata dall'art. 26 co. 2 e ss. del DPR 633/72, poteva avvenire a seguito di:

- ➔ dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- ➔ mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese;
- ➔ applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

A differenza delle note di variazione in aumento, la cui emissione costituisce un obbligo per il cedente o prestatore, le note in diminuzione sono emesse su base facoltativa.

L'art. 18, rubricato "Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali", del D.L. 73/2021 (c.d. decreto "Sostegni-bis") ha modificato l'impianto normativo per l'emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto). In particolare, è intervenuto sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo legato a procedure concorsuali.

Nel dettaglio, sono stati espunti dall'articolo 26, comma 2, i riferimenti alle procedure concorsuali che vengono ora disciplinate nel nuovo comma 3-bis del medesimo articolo.

In base al nuovo comma 3-bis, il cedente del

bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario o committente:

- ➔ già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale; a tal fine il nuovo comma 10-bis dell'articolo 26, oggetto di modifica, chiarisce che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
 - ✓ della sentenza di dichiarativa del fallimento;
 - ✓ o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
 - ✓ o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - ✓ o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Pertanto, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti implicati in procedure concorsuali è ora possibile effettuare le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta fin dall'apertura di dette procedure senza dover attendere la conclusione.

Confluiscono nel nuovo comma 3-bis le altre ipotesi prima contenute nel comma 2 ossia che il diritto alla detrazione continua ad essere esercitabile:

- ➔ dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, R.D. n. 267/1942);
- ➔ o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (art. 67, comma 3, lett. d), R.D. n. 267/1942);
- ➔ a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose: in tal caso l'infruttuosità della procedura concorsuale resta condizione indispensabile per l'esercizio del diritto alla detrazione.

Tra le ulteriori modifiche introdotte dal decreto "Sostegni-bis" vi è quella riferita al comma 5 e l'introduzione del nuovo comma 5-bis, dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Al comma 5, secondo periodo, si prevede che, nell'ipotesi di procedure (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento), a fronte della nota di variazione in diminuzione del cedente o prestatore, il cessionario o il committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi

dell'articolo 25, non è tenuto a registrare la variazione in aumento a norma dell'articolo 23 (registro delle fatture) o dell'articolo 24 (registro dei corrispettivi). La facoltà di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento (note di credito IVA) non si traduce, per il cessionario o il committente, così in un debito o in un minore credito verso l'erario nel caso delle procedure concorsuali.

Il nuovo comma 5-bis prevede che, qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell'imposta in aumento. Di riflesso, il cessionario o committente, che abbia assolto all'obbligo di registrazione della variazione, ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19, l'Iva corrispondente alla variazione in aumento.

Sono state infine apportate modifiche di coordinamento.

La prima introduce il riferimento al comma 3-bis nell'articolo 26, comma 8 che precisa che anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o dal prestatore e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro delle fatture, sul registro dei corrispettivi e sul registro degli acquisti.

La seconda stabilisce che le norme di cui al comma 12 dell'articolo 26 si applicano ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Il comma 12 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

L'articolo 18, comma 2, del Decreto Sostegni-bis stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 26:

- ➔ comma 3-bis, lettera a): note di credito IVA emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali
- ➔ comma 5, secondo periodo: obblighi di registrazione

del D. P. R. n. 633/1972, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, in base al dettato normativo, le novità sopra descritte non valgono per le procedure concorsuali avviate in data antecedente il 26 maggio 2021.

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

Rientro in Italia dall'estero

Nuova ordinanza del Ministero della Salute

Riportiamo di seguito un estratto di quanto indicato nell'ordinanza del Ministero della Salute entrata in vigore il 31/08/2021.

Tutte le informazioni sono reperibili anche al seguente link costantemente aggiornato con le nuove ordinanze:

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

Paesi in Elenco D e certificato di vaccinazione: nuove misure di accesso

Tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi in Elenco D, a patto che nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia non siano stati in uno dei Paesi in Elenco E oppure in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, sono derogati dall'isolamento fiduciario a condizione che presentino **entrambi** i seguenti documenti:

- ➔ certificato di avvenuta vaccinazione
- ➔ tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 72 ore prima dell'ingresso in Italia, India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile

La nuova ordinanza ha prorogato le misure fino al 25 ottobre 2021 e ha introdotto nuove motivazioni che garantiscono l'accesso in Italia per i soggetti provenienti da questi Paesi.

Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen: ingresso con Certificazione verde COVID-19

La Certificazione verde COVID-19 rende più facile viaggiare in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea e nei Paesi dell'area Schengen. Per entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni, attestate dalla Certificazione:

- ➔ **aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni**
- ➔ oppure **esser guariti da COVID-19**
- ➔ oppure aver fatto un **tampone molecolare o antigenico 48 ore prima** dell'ingresso in Italia con esito negativo.

Ticket di licenziamento - chiarimenti Inps

La Circolare INPS 137 del 17/09/2021 fornisce chiarimenti, dopo quasi 10 anni dalla sua entrata in vigore, sul calcolo del ticket di licenziamento. Il ticket di licenziamento è dovuto in tutti i casi di licenziamento di personale dipendente a tempo indeterminato, tranne alcuni casi specifici individuati dalla normativa. Il ticket non varia in relazione all'orario di lavoro e viene calcolato in base all'anzianità di servizio del dipendente negli ultimi tre anni.

Con la circolare 44/2013 l'Inps individuava come base per il calcolo del contributo (che è pari al 41% del massimale mensile ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale) la "somma limite di cui all'articolo 2, c. 7 della legge n. 92/2012 che, per l'anno 2013, è stabilita in Euro 1.180,00".

Ora invece, con la circolare 137/2021, chiarisco che la base imponibile da prendere a riferimento corrisponde all'importo massimo mensile di ASPI/NASPI. Questo comporta che per gli anni dal 2013 al 2015 (ASPI) le aziende hanno versato importi maggiori, mentre per gli anni dal 2016 al 2021 le aziende hanno versato meno. L'Istituto comunica che seguirà una circolare con le istruzioni per sistemare la contribuzione pregressa.

Disabili - adeguate le sanzioni e il contributo per l'esonero parziale all'obbligo di assunzione

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in data 30/09/2021 ha emanato due provvedimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili e al correlato obbligo di assunzione in capo alle aziende.

I provvedimenti riguardano le sanzioni amministrative per il mancato invio del prospetto informativo e il contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta.

Entrando nello specifico, la sanzione per il mancato invio telematico del prospetto informativo da cui risulta il numero complessivo dei lavoratori dipendenti occupati presso l'impresa e da cui si evince l'obbligo di assunzione di personale disabile da parte della stessa, viene adeguata ad Euro 702,43 per il mancato adempimento e a Euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Il contributo esonerato invece viene portato ad Euro 39,21 giornalieri per ogni unità non assunta a fronte del parziale esonero di assunzione.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI OTTOBRE 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,847%	Euribor 3m + 5,350 = 4,797%	Euribor 3m + 6,750 = 6,197%	Euribor 3m + 8,300 = 7,747%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,447%	Euribor 3m + 3,700 = 3,147%	Euribor 3m + 4,700 = 4,147%	Euribor 3m + 5,400 = 4,847%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,447%	Euribor 3m + 3,700 = 3,147%	Euribor 3m + 4,700 = 4,147%	Euribor 3m + 5,400 = 4,847%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,697%	Euribor 3m + 5,150 = 4,597%	Euribor 3m + 6,300 = 5,747%	Euribor 3m + 8,300 = 7,747%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,847%	Euribor 3m + 2,900 = 2,347%	Euribor 3m + 4,700 = 4,147%	Euribor 3m + 5,400 = 4,847%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,447%	Euribor 3m + 3,700 = 3,147%	Euribor 3m + 4,700 = 4,147%	Euribor 3m + 5,400 = 4,847%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,697%	Euribor 3m + 5,150 = 4,597%	Euribor 3m + 6,750 = 6,197%	Euribor 3m + 8,300 = 7,747%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,447%	Euribor 3m + 3,700 = 3,147%	Euribor 3m + 4,700 = 4,147%	Euribor 3m + 5,400 = 4,347%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,447%	Euribor 3m + 3,700 = 3,147%	Euribor 3m + 4,700 = 4,147%	Euribor 3m + 5,400 = 4,847%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,697%	Euribor 3m + 5,150 = 4,597%	Euribor 3m + 6,300 = 5,747%	Euribor 3m + 7,500 = 6,947%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,847%	Euribor 3m + 2,900 = 2,347%	Euribor 3m + 3,800 = 3,247%	Euribor 3m + 4,900 = 4,347%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,447%	Euribor 3m + 3,700 = 3,147%	Euribor 3m + 4,700 = 4,147%	Euribor 3m + 5,400 = 4,847%

Autoriparazione

Revisioni, adeguamento Istat

Emanato il decreto che ufficializza l'adeguamento Istat per le revisioni dei veicoli. Il decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, rende operativo l'incremento di 9,95 euro della tariffa revisioni. L'aumento della tariffa, che passa da 45 a 54,95 euro, partirà da lunedì 1 novembre 2021.

Ritiro pneumatici fuori uso: intervenga il Ministero

Gli autoriparatori e i gommisti di Confartigianato denunciano gravi carenze e disservizi nel ritiro di pneumatici e pneumatici fuori uso da parte dei Consorzi abilitati. La situazione ha raggiunto livelli di guardia in tutta Italia, al punto che Confartigianato Autoriparazione si è rivolta al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani con una lettera nella quale segnala il problema e sollecita un rapido intervento. "L'attuale sistema di raccolta degli pneumatici presenta fortissime criticità e carenze che mettono in seria difficoltà i gommisti associati i quali ricorrentemente, e in particolare a fine anno, non si vedono garantito il servizio di ritiro PFU da parte dei Consorzi abilitati. Il rischio molto probabile è di incorrere ancora una volta nel blocco del ritiro dei PFU. La giacenza di pneumatici fuori uso non ritirati provoca conseguenze estremamente penalizzanti per le aziende sia sotto il profilo operativo, sia economico poiché espone le imprese al rischio di pesanti sanzioni amministrative, creando gravi ricadute anche per l'ambiente e per la salute della collettività."

Confartigianato Autoriparazione sottolinea inoltre che "inefficienze e anomalie dell'attuale meccanismo sono anche riconducibili a fenomeni di illegalità che spesso si annidano nel sistema di gestione degli pneumatici. Questo sistema, infatti, che è finanziato attraverso il contributo ambientale versato dagli acquirenti degli pneumatici dovrebbe garantire rintracciamento, raccolta e recupero di una quantità di PFU corrispondente agli pneumatici regolarmente immessi sul mercato. Esistono tuttavia pratiche scorrette come la vendita in nero di pneumatici, anche sul web, che generano evasione fiscale e del contributo ambientale o altre irregolarità nella gestione dei PFU, che pregiudicano il

corretto funzionamento del sistema - con il rischio ricorrente di abbandoni, accumuli ingestibili di PFU presso gli operatori - e la copertura economica del sistema nazionale, non essendo possibile distinguere in fase di prelievo presso gli operatori i PFU regolari da quelli derivanti da pratiche illegali".

Confartigianato Autoriparazione è da tempo intervenuta presso tutte le sedi istituzionali competenti per sollecitare interventi risolutivi che possano garantire un sistema di tracciabilità, trasparenza e legalità dell'intero flusso degli pneumatici fondato sulla regolarità degli operatori, volto a riequilibrare il meccanismo e assicurarne la sostenibilità economica, oltre che a soddisfare il target di raccolta previsto per legge che, altrimenti, diventa insufficiente a coprire il quantitativo di pneumatici immesso sul mercato.

Alberto Camporesi

camporesi@confartigianato.fo.it